



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3089 / 2018

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA INVEMET SRL ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA VIII STRADA 15 30030 FOSSÒ (VE)

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l’ “Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- iv. l’art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- v. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vi. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- vii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- viii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- ix. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- x. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- xi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la

definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;

- xiii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xiv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xvi. la circolare del MATTM n. 4064 del 15.03.2018 relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Regione per opportuna conoscenza e per la sua applicazione, con nota acquisita con prot. 22418 del 26.03.2018;

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso:

- v. in data 18.01.2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- vi. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli ed il collaboratore all’istruttoria Valentina Bugno non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all’obbligo di astensione così come stabilito dall’art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- vii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- viii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- ix. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

Premesso che:

con decreto provinciale n. 80974 del 02.12.2008 è stato approvato, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 25 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta Invetmet Srl con sede legale in Via Carlo Alberto, 6 – 10123 Torino, e contestualmente è stato autorizzato l’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi consistente nella mera attività di stoccaggio R13, da realizzarsi nel comune di Fossò, in Via VIII Strada, 15 – 30030 Fossò (VE);

con prot. n. 19573 del 05.03.2015 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’autorizzazione sopracitata, consistente nella gestione, intesa come solo stoccaggio, di nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi, per la quale ha ottenuto un nuovo provvedimento prot. n. 45916 del 28.05.2015, che annulla e sostituisce il precedente;

con provvedimento prot. n. 99687 del 25.11.2016 è stata rilasciata una nuova modifica sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti, richiesta con nota prot. n. 36136 del 26.04.2016 e consistente nell'inserimento tra i rifiuti in ingresso di nuovi codici CER, anche pericolosi;

con nota acquisita al prot. n. 101300 del 30.11.2016 la ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione prot. n. 99687 del 25.11.2016 per la variazione della sede legale della ditta, per la quale è stato rilasciato il provvedimento prot. n. 9263 del 02.02.2017 che annulla e sostituisce il precedente;

che con nota acquisita al prot. n. 26564 del 09.04.2018 la ditta ha presentato l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, affermando che nulla è variato rispetto al provvedimento prot. n. 9263 del 02.02.2017;

con nota prot. n. 32292 del 02.05.2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ed è contestualmente stata indetta la conferenza dei servizi istruttoria asincrona con richiesta di parere agli Enti interessati, ai sensi dell'art. 14 c. 1 della L. 241/90;

con nota acquisita al prot. n. 42628 del 06.06.2018 il Suap del Comune di Fossò ha comunicato che, a causa di problemi tecnici, la comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta di parere è stata trasmessa solo in data 06.06.2018;

con nota prot. n. 52410 del 10.07.2018 è stato acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima;

con nota prot. n. 54788 del 19.07.2018 è stato acquisito il parere favorevole del Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 2018/50/2484950 emessa da Reale Mutua Assicurazioni con scadenza il 01.10.2028, dalla relativa appendice n. 1 e dalla polizza RCI n. 2015/03/2221571 emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 21.12.2018;

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Visto che con nota prot. n. 4819 del 23.01.2018 la ditta ha trasmesso la nomina del responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. 70889 del 26.09.2018, copia della delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale.

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 26564 del 09.04.2018;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 10.10.2018, risulta rispettato.

DETERMINA

1. E' rinnovata alla ditta INVEMET S.r.l. (C.F. 08237150019), con sede legale in Corso Galileo Ferraris 69 10128 TORINO, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dell'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti sito in Via VIII Strada, 15 – 30030 Fossò (VE), richiesta con nota prot. n. 26564 del 09.04.2018, per lo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi così individuate:

- **R13 – messa in riserva** dei rifiuti in ingresso;
- **R12^A Accorpamento** di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto;

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento **ha validità fino al 01.10.2028** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.

3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie avvenuta con nota prot. n. 72236 del 02.10.2018.
4. La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni da ciascun rinnovo**.
5. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
6. La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore di questa Amministrazione relative al presente provvedimento, presentate dalla Ditta con nota prot. n. 69560 del 21.09.2018 è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
7. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.

RIFIUTI

8. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella tabella seguente.

Codice CER	Descrizione	Operazione
160801	Catalizzatori esauriti contenenti metalli oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13/R12 ^A
160803	Catalizzatori industriali esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13/R12 ^A
191212	Monolita ritirato da altro impianto di trattamento rifiuti	R13/R12 ^A
170411	Cavi, diversi da 170410	R13/R12 ^A
160122	Cavi elettrici di provenienza automobilistica	R13/R12 ^A
191212	Cavi elettrici	R13/R12 ^A
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da 160209 e 160213	R13/R12 ^A
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso	R13/R12 ^A
160122	Materiale elettrico/elettronico da autodemolizione es. centraline/motorini di avviamento ecc...	R13/R12 ^A
160199	Materiale elettrico/elettronico da autodemolizione es. centraline/motorini di avviamento ecc..	R13/R12 ^A
160118	Metalli non ferrosi c/o materiale elettrico/elettronico da autodemolizione es. centraline/motorini di avviamento ecc...	R13/R12 ^A
191203	Metalli non ferrosi c/o materiale elettrico/elettronico da trattamento dei rifiuti	R13/R12 ^A

191212	Altri rifiuti c/o materiale elettrico/elettronico da trattamento rifiuti	R13/R12^A
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi e composti di metalli di transizione pericolosi	R13/R12^A
160805*	Catalizzatori industriali contenenti sostanze pericolose	R13/R12^A
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R13/R12^A
191211*	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose (conferimento di monolita da altri impianti di trattamento rifiuti)	R13/R12^A
160602*	Batterie al nichel cadmio	R13/R12^A
160603*	Batterie contenenti mercurio	R13/R12^A
160121*	Batterie al litio per autotrazione	R13/R12^A
160604	Batterie alcaline	R13/R12^A
160605	Altre batterie e accumulatori	R13/R12^A
160605	Batterie al litio per autotrazione	R13/R12^A
160122		
160199		

9. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi e/o prodotti), non può superare le 40 tonnellate di rifiuti pericolosi e le 66.5 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

10. La potenzialità complessiva annua dei rifiuti in entrata all'impianto non può superare le 3000 t/a per i rifiuti pericolosi e le 2950 t/a per i rifiuti non pericolosi.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

11. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 Accorpamento rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.

12. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 Accorpamento potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.

13. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

14. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi, l'eventuale tendenza al

rilascio dei contaminanti in una qualunque fase del loro recupero o smaltimento, con la finalità di garantire l'efficacia delle lavorazioni cui il rifiuto sarà sottoposto.

Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, dovrà essere effettuata dalla ditta una verifica preliminare presso il produttore dei rifiuti, al fine di accertare la conformità a quanto dichiarato nella caratterizzazione di base.

15. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.

16. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del punto 37, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.

17. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto:

- i rifiuti identificati dai CER 170411 e 191212 costituiti da "cavi elettrici a conduttore metallico" qualora provengano da attività di nuove costruzioni e vengano ricevuti in impianto accompagnati da scheda tecnica attestante l'assenza di sostanze pericolose, potranno essere ricevuti anche in assenza di analisi chimica. Cavi di grandi dimensioni dovranno sempre essere accompagnati da analisi chimica, indipendentemente dal codice CER con i quali sono conferiti, a meno che non siano conferiti da ditte di deposizione, e dovranno essere accompagnati dalla scheda tecnica;
- i rifiuti identificati dai CER 160214, 160216 possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche.

18. I rifiuti in ingresso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore metallico, qualora non conferiti con il CER 170411, dovranno riportare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione, la dicitura "cavi elettrici".

19. Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.

20. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.

21. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.

22. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

23. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

24. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.

25. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.

26. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.

27. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
28. La movimentazione e la messa in riserva dei rifiuti può essere effettuata unicamente utilizzando contenitori in plastica o metallo e big-bags.
29. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
30. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
31. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
32. Dovrà essere verificato con periodicità lo stato di manutenzione dei contenitori utilizzati per la messa in riserva in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati possano essere tempestivamente sostituiti.
33. I contenitori, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
34. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
35. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.

Disposizioni generali

36. In ottemperanza a quanto richiesto dall'ULSS n. 13 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota acquisita al prot. n. 37440 del 04.05.2015, e ribadito con nota acquisita al prot. n. 53271 del 15.06.2016, è vietato l'utilizzo all'interno del capannone di mezzi con motore a scoppio (carrello elevatore), in quanto i filtri antiparticolato non sono in grado di neutralizzare i gasi di scarico; durante l'ingresso degli automezzi per le operazioni di carico e scarico dovrà essere inoltre garantito, all'interno del capannone, un ottimale ricambio d'aria mediante apertura di portoni e fenestrate.
37. Potrà essere effettuato lo scarico dei rifiuti dai mezzi furgonati a motore spento all'interno del capannone e le operazioni di carico di rifiuti sull'autoarticolato possono essere obbligatoriamente effettuate, a mezzo muletto, all'esterno del capannone nell'area scoperta.
38. All'interno del capannone dovrà essere posizionato un adeguato estintore.
39. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere mantenuti sgombri, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessario lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso. Gli accessi devono essere altresì chiaramente identificati e segnalati.
40. Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
41. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
42. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
43. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

44. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
45. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
46. Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
47. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
48. Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.
49. Dovrà essere comunicata, via PEC, entro 48 ore a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o **ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.**
50. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, entro 48 ore, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
51. Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
52. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
53. E' fatto carico alla ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
54. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
55. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
56. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
57. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di FOSSO' (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
58. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
59. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

60. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.

61. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

62. Il presente provvedimento viene trasmesso per il tramite del SUAP del Comune di Fossò, alla ditta INVEMET SRL e ai seguenti Enti interessati:

- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV;
- al Comune di FOSSO' VE;
- all'ULSS 3 Serenissima;
- al Comando provinciale dei VVF;

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente



Città metropolitana di Venezia

Servizio Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: Sofia Memoli Tel. 041-2501203
Istruttore: Valentina Bugno Tel. 041-2501250

Venezia, 02/10/2018
Prot. n. 72236

Classificazione: 12.01

Oggetto: Comunicazione accettazione fideiussioni.

Ditta: INVEMET S.r.l. (C.F. 08237150019)

Sede Legale: Corso Galileo Ferraris 69 10100 TORINO TO

Sede Impianto: Via VIII^a Strada 15 30030 FOSSO' VE

Istanza acquisita al prot. n. 26564 del 09.04.2018 per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

RACCOMANDATA A.R. per la Ditta
Trasmesso a mezzo PEC per il Fideiussore

INVEMET S.r.l.
Corso Galileo Ferraris 69
10100 TORINO (TO)

e p.c.

Società Reale Mutua
Assicurazioni
SEDE LEGALE
Via Corte d'Appello 11
10122 TORINO (TO)
realemutua@pec.realemutua.it

Con riferimento all'istanza in oggetto e al relativo esercizio dell'attività;

Visto che l'art. 1 comma 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;

visto l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, il quale ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentri alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;

Visto che la ditta è in possesso della polizza RCI n. 2015/03/2221571 emessa da Reale Mutua

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 02/10/2018 ai sensi dell'art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

Assicurazioni, con quietanza di pagamento in scadenza il 21.12.2018;

Con la presente si comunica che, a seguito di formale verifica della regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Città metropolitana di Venezia per le attività di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2721 del 29.12.2014, in data odierna è stata accettata dalla Scrivente Amministrazione, nella persona del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali dott. Massimo Gattolin, la polizza fideiussoria così individuata:

DITTA: INVEMET SRL

C.F.: 8237150019

UNITA' LOCALE: Via VIII Strada, 15 – 30030 Fossò (VE)

Istanza prot. n. 26564 del 09.04.2018 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Fideiussione n. 2018/50/2484950 del 17.09.2018 con scadenza il 01.10.2028 e validità fino al 01.10.2030 e relativa appendice n. 1 del 27.09.2018.

Assicurazione: Reale Mutua Assicurazioni

Si inviano pertanto in allegato alla presente n. 3 esemplari della fideiussione n. 2018/50/2484950 e della relativa appendice n. 1 di competenza del Contraente e del Fidejussore, timbrati e firmati dal Beneficiario.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Dirigente

- F.TO Dott. Massimo GATTOLIN -

All.: Per la Ditta: n. 3 esemplari contratto e relativa appendice n. 1 di competenza del Contraente e del Fidejussore